

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Piazza della Vittoria n. 1
50012 Bagno a Ripoli (FI)
C.F./P.I. : 01329130486

e

Società Assicuratrice
.
.
.

Durata del contratto

Data di decorrenza:	31.12.2010
Data di scadenza :	31.12.2015

Con scadenza dei periodi
di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24 di ogni	31.12
----------------------------	--------------

Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero l' Ente Contraente .
Assicurato	Il soggetto, pubblico o privato, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero il Comune di Bagno a Ripoli. L'assicurato è anche qualsiasi soggetto di cui l'Ente Contraente deve rispondere a norma di legge e di contratto di lavoro.
Dipendente	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: <ul style="list-style-type: none"> ➤ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; ➤ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.
Durata della polizza	Il periodo che ha inizio con la data di decorrenza del contratto e termina con la data di scadenza del contratto così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza.
Periodo di efficacia	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda riepilogativa di polizza e la data di scadenza della polizza.
Periodo di postuma	Il periodo intercorrente tra la data di scadenza della polizza e la data di scadenza postuma così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza.
Società	L'Impresa Assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia e/o la vertenza e/o il contenzioso e/o il giudizio penale, per la quale è prestata l'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Terzi	Soggetti non legati all'Ente da rapporto di impiego e/o di servizio.
Conflitto d'interessi	E' la situazione di contrasto, rilevato dall'ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio.
Broker	L'intermediario di assicurazione a cui il contraente abbia affidato la gestione del contratto.
Retribuzioni lorde	L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti come sopra definiti.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Contraente	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		
Rischi assicurati	Tutela Legale		
Durata Polizza	5 Anni		
Data di decorrenza	Dalle ore 24:00 del 31.12.2010		
Data di scadenza	Dalle ore 24:00 del 31.12.2015		
Frazionamento	Annuale		
Data prossima quietanza	31.12.2011		
Data effetto polizza	Dalle ore 24:00 del 31.12.2010		
Mora pagamento 1 ° premio di polizza:	31 gg dalla data di decorrenza/effetto della polizza		
Broker	Aon S.p.A.		
Provvigioni Broker	8% su premio imponibile		
Assicurati:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'Ente Contraente ➤ Dipendenti e amministratori così come da definizioni di polizza 		
Massimali	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 100.000,00 per sinistro ➤ € 100.000,00 per assicurato ➤ € 200.000,00 per anno assicurativo 		
Retroattività garanzie:	5 anni	Data di retroattività	ore 24.00 del 31.12.2005
Postuma garanzie:	2 anni	Data scadenza postuma:	ore 24.00 del 31.12.2017
Inadempienze contrattuali (art. 2.2 co. 8)	NO		
Operatività TAR a primo rischio (art.2.2 co.9):	NO	Numero eventi garantiti:	0
Operatività controversie di lavoro (art.2.2 co.10):	NO		
Determinazione del premio:	applicazione tasso lordo a consuntivo retribuzioni		
Importo retribuzioni lorde 2009	€ 5.000.000,00=		
Numero Amministratori	27		
Tasso lordo applicato(%° promille)			
Premio lordo procapite			
Premio annuo lordo			
Indicizzazione	Non presente		

INDICE

Sezione 1.	Norme che regolano l'assicurazione in generale.	5
Art. 1.01	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 1.02	Altre assicurazioni.....	5
Art. 1.03	Pagamento del premio	5
Art. 1.04	Modifiche dell'assicurazione	5
Art. 1.05	Aggravamento del rischio	5
Art. 1.06	Diminuzione del rischio	5
Art. 1.07	Obblighi del Contraente in caso di sinistro	5
Art. 1.08	Statistiche sinistri	5
Art. 1.09	Disdetta in caso di sinistro	6
Art. 1.10	Decorrenza, durata dell'assicurazione e pagamento del premio	6
Art. 1.11	Imposte	6
Art. 1.12	Regolazione del premio	6
Art. 1.13	Clausola broker	7
Art. 1.14	Coassicurazione e delega.....	7
Art. 1.15	Interpretazione del contratto.	8
Art. 1.16	Foro competente	8
Art. 1.17	Rinvio delle norme di legge.....	8
Sezione 2.	Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale.....	9
Art. 2.01	Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 2.02	Prestazioni garantite	10
Art. 2.03	Esclusioni	11
Art. 2.04	Conflitto di interessi.....	12
Art. 2.05	Insorgenza del sinistro.	12
Art. 2.06	Decorrenza e cessazione delle garanzie.....	12
Art. 2.07	Scelta del legale e dei periti	13
Art. 2.08	Gestione del sinistro e liquidazione delle spese.....	13
Art. 2.09	Recupero di somme.....	14
Art. 2.10	Determinazione del premio sull'entità delle retribuzioni	14
Art. 2.11	Massimali	14
Art. 2.12	Indicizzazione - Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio	14
Art. 2.13	Limiti territoriali.....	14

Sezione 1. Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 1.02 Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 1.03 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza indicato nella scheda riepilogativa di polizza. La Società avrà il diritto al pagamento della prima rata del premio (premio di perfezionamento) entro i giorni di mora riportati nella scheda di polizza per la rata di perfezionamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **45° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato

Art. 1.04 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.05 Aggravamento del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 1.06 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.07 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, la relativa denuncia deve essere fatta alla Società nel termine di **trenta giorni** a partire da quello in cui l'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia può essere presentata anche tramite il broker o l'agenzia cui è assegnata la polizza. In occasione della denuncia di sinistro gli assicurati sono tenuti a fornire alla Società, tramite la contraente, tutti gli atti e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso.

Art. 1.08 Statistiche sinistri

La Società è tenuta a fornire all'Ente Contraente ed al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestralità, a partire dalla data di decorrenza della polizza, indicando:

1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

3. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
4. sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Quanto precede fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti nella previsione di esperimento di gara pubblica.

Art. 1.09 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e/o fino al **30mo** giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, per mezzo di raccomandata o telex, con preavviso di **120 giorni**. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio pagato ma non ancora goduto.

Analogamente il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro e il trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità indicate nel comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta che si riferisce al periodo di rischio pagato ma non goduto.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.10 Decorrenza, durata dell'assicurazione e pagamento del premio

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24.00 della data di decorrenza e cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza – così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza - senza obbligo di disdetta.

Le parti si riservano la facoltà, con preavviso di **120 giorni**, per mezzo di lettera raccomandata, di recedere dal contratto a ogni scadenza annuale.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del servizio qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa; tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro **30 giorni** dalla scadenza contrattuale della polizza, previo consenso della società. Il relativo premio dovrà essere corrisposto entro **60 giorni** dalla data di decorrenza del rinnovo.

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna comunque a concedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di **120 giorni**, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di gara afferenti la stipulazione della nuova polizza ed a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro **60 giorni** dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 1.11 Imposte

Le imposte governative sulle assicurazioni sono a carico del contraente, per la parte di propria competenza, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 1.12 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro **120 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei **60 giorni** dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Ente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Ente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di quindici giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Comunque, in caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri saranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 per cento di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di chiedere informazioni per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi), secondo le modalità previste dalla normativa vigente afferente la Pubblica Amministrazione.

Art. 1.13 Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà **anche** per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura **del 8%** sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si da atto che:

- Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori;
- Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente ... s'intenderà come fatta all'assicurato;
- Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art. 1.14 Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento sarà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

La firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 1.15 Interpretazione del contratto.

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni di polizza essa è da intendersi nella forma più favorevole al Contraente.

Art. 1.16 Foro competente

Per le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il **foro** dove ha sede l'Ente contraente.

Art. 1.17 Rinvio delle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione 2. Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale

Art. 2.01 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni del presente contratto di polizza e nei limiti del massimale stabilito e nei casi indicati in polizza, assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L'assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

L'assunzione di oneri comprende le spese per:

- a) l'intervento di un legale, scelto liberamente dall'assicurato per la gestione del sinistro;
- b) l'intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società;
- c) l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) il legale di controparte nell'eventualità della soccombenza dell'assicurato;
- e) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società;
- f) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) o per spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa;
- g) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale;
- h) l'anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all'estero;
- i) l'assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all'estero;
- j) la redazione di denunce, di querele, di istanze all'autorità giudiziaria;
- k) il versamento del "Contributo Unificato" se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- l) la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga;
- m) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e iscritto nel foro del Distretto territorialmente competente per il sinistro, salvo quanto previsto ai successivi punti o) e p);
- n) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso altro distretto giudiziario diverso rispetto a quello di cui al punto n). Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta;
- o) le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l'evento ha dato origine a un procedimento in sede penale ed uno in quella civile;
- p) le eventuali spese nel caso in cui venga esperita l'attività per l'esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 2.02 Prestazioni garantite

Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi con l'attività istituzionale dell'Ente Contraente, con l'espletamento del servizio, con l'adempimento dei compiti d'ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell'esclusivo interesse dell'ente.

Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale, la Società provvederà all'**anticipo** delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Garanzie sempre operanti

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata, purché nell'ambito dell'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l'assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l'esclusione di quella stragiudiziale;
2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente. Sono inoltre in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazioni d'inosseranza degli obblighi e adempimenti in materia di:
 - sicurezza e igiene alimentare di cui al D.Lgs. 193/2007;
 - prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
 - normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.
3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria, e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi:
 - a. assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (detto comunemente patteggiamento);
 - b. derubricazione a reato colposo;
 - c. archiviazione per infondatezza della notizia di reato, in quanto il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non lo si è commesso.
4. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario, il Giudice di pace. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di responsabilità civile e/o responsabilità patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio. È inoltre previsto l'intervento della Società limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; nel caso in cui il Giudice adito rilevi una carenza di legittimazione passiva della Compagnia di responsabilità civile, la Società provvederà alla ripetizione delle spese sostenute.
5. la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva, nel qual caso la Società provvederà al

relativo rimborso delle spese sostenute. La presente prestazione opera a parziale deroga dell'articolo *Art. 2.03 Esclusioni, punto a)*. La garanzia opera anche prima dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale, nonché il procedimento cautelare di sequestro.

6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro.
7. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante nel caso di esistenza ed operatività di polizza RC patrimoniale ed RCT in eccedenza alle somme pagate dall'Assicuratore di tali coperture a titolo di spese legali di cui all'art. 1917 C.C. Nel caso di inoperatività o di inattività della predette coperture per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

Garanzie operanti solo se espressamente richiamata ed attivata nella scheda di copertura

Le seguenti garanzie sono operanti se e solo se sono espressamente richiamate ed attivate nella scheda di copertura:

8. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni e prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente (a parziale deroga dell'articolo *Art. 2.03 Esclusioni, punto m) a)*. La garanzia non opera per le controversie insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione.
9. a prescindere da qualsiasi azione di responsabilità, a parziale deroga di quanto indicato all'art.8 che precede e se espressamente richiamata ed attivata nella scheda di copertura, deve intendersi operante a primo rischio la difesa in procedimenti di fronte il giudice amministrativo indipendentemente dall'esistenza ed operatività di polizza Responsabilità Civile Patrimoniale o Terzi, per il numero massimo di eventi così come riportati nella scheda di copertura.
10. resistere a controversie insorgenti da rapporti di lavoro tra Ente Contraente ed i suoi dipendenti. Tale garanzia è operante esclusivamente a difesa dell'Ente assicurato

Art. 2.03 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) nelle materie fiscali e amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione;
- b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;

- j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 – “guida sotto l'influenza dell'alcool”, n. 187 – “guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti” e n. 189, comma 1- “comportamento in caso d'incidente” del Codice della Strada;
- k) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all' *Art. 2.02 Prestazioni garantite*;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) Per controversie contrattuali, fatto salvo quanto espressamente previsto nella presente assicurazione.

Art. 2.04 Conflitto di interessi.

Se sussiste conflitto d'interessi tra l'Ente contraente e altri soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie:

- sono sospese fino alla definizione del procedimento se l'Ente invoca l'esistenza del conflitto d'interessi.
- opereranno esclusivamente a favore dell'Ente.

Art. 2.05 Insorgenza del sinistro.

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- (i) **in ambito civilistico**: il momento in cui avviene il fatto e/o l'evento contestato per il quale è prestata l'assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati;
- (ii) **in ambito penale**: il momento in cui si è verificato il fatto o l'evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione;
- (iii) **in ambito della responsabilità amministrativa**: il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale, cui si è materialmente originata una lesione dell'integrità patrimoniale e finanziaria dell'Ente assicurato ovvero il momento in;
- (iv) **in ambito di sicurezza**: limitatamente all'*Art. 2.02 Prestazioni garantite* punto 6:
 - il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse relative ad un medesimo atto, fatto o evento;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora la singola quota di massimale non sia assorbita interamente per le spese sostenute dal soggetto cui essa spettava, l'importo rimanente andrà a integrare, se necessario, le quote spettanti ad altri soggetti;

Art. 2.06 Decorrenza e cessazione delle garanzie

- Le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri denunciati durante la durata della polizza relativamente a fatti e/o eventi insorti nel **periodo di efficacia** della stessa, purché la conoscenza del verificarsi del sinistro sia avvenuta durante la durata della polizza stessa;
- Le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri denunciati alla Società entro il periodo di **garanzia postuma**, quale espressamente richiamato nella scheda riepilogativa, relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia della polizza, riferiti a tutti gli assicurati così come definiti nella presente polizza, compresi coloro che abbiano cessato il rapporto con l'Ente durante il periodo di efficacia della polizza stessa, con esclusione dei casi in cui tale cessazione sia dovuta a decadenza, revoca, destituzione o conflitto di interessi con l'Ente medesimo.

Se successivamente alla scadenza del presente contratto, l'Ente Contraente stipuli analoghe assicurazioni per i medesimi rischi, le garanzie operanti nei periodi di postuma (cessazione contratto e dell'attività) si intendono operanti a secondo rischio. In caso contrario o in caso di inoperatività o inattività di tali nuove copertura, le garanzie nel periodo di postuma sono operanti a primo rischio.

Art. 2.07 Scelta del legale e dei periti

L'Assicurato, ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia iscritto presso il distretto ove a sede l'ufficio giudiziario competente per il sinistro. L'assicurato comunicherà alla Società il nominativo del legale scelto contestualmente alla denuncia del sinistro.

In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l'assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti e consulenti tecnici.

Art. 2.08 Gestione del sinistro e liquidazione delle spese

A seguito della denuncia del sinistro nei termini di cui al precedente. *Art. 1.07 Obblighi del Contraente in caso di sinistro*, la Società, preso atto della designazione dei professionisti da parte dell'Assicurato, assume a proprio carico le spese relative.

La società rimborserà, a seguito di presentazione della parcella e nei limiti previsti dalla polizza, tutte le spese e gli onorari sostenuti, anticipando - nei casi previsti dalla polizza - gli importi in corso di causa. Nei casi in cui l'incarico professionale sia stato conferito dalla Società, tali spese ed onorari saranno liquidati dalla Società direttamente al professionista.

Nel caso in cui la Società abbia pagato o anticipato importi ai professionisti incaricati ma, esauriti i gradi di giudizio, sia emersa l'assenza del diritto dell'Assicurato al rimborso, la Società si rivarrà nei confronti dell'Assicurato per il recupero di tutte le spese sostenute per la sua difesa.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Qualora l'Assicurato e la Società non concordino sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di ricorso al giudice superiore, l'Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, è esperibile solamente l'azione giudiziaria.

La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

Art. 2.09 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudizialmente.

Art. 2.10 Determinazione del premio sull'entità delle retribuzioni e numero degli Amministratori

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni lordi così come definiti in polizza e sul numero degli amministratori come riportato nella scheda riepilogativa di polizza.

Art. 2.11 Massimali

La copertura assicurativa viene prestata per ciascun assicurato, per sinistro e per anno assicurativo (ivi compreso il periodo di postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella scheda riepilogativa di polizza.

Art. 2.12 Indicizzazione - Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio non sono indicizzati.

Art. 2.13 Limiti territoriali

L'assicurazione si estende ai sinistri concernenti il diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi verificatisi nei Paesi della UE e in Svizzera, e che devono essere trattati davanti alle Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

II CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Allegato Uno
Clausole vessatorie

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1.01 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
- Art. 1.02 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, Altre assicurazioni
- Art. 1.05 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, Aggravamento del rischio
- Art. 1.07 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, Obblighi in caso di sinistro
- Art. 1.09 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, Disdetta in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
